



Regione Veneto
AZIENDA ULSS n. 7 Pedemontana
Via dei Lotti 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
P.IVA/C.F.: 00913430245

CONTRATTO
PER L'ACQUISTO DELL'INFRASTRUTTURA DI BACKUP
AI FINI DELLA CYBERSECURITY

GARA N. AULSS7_2025_00076 – CIG B5FCF9705C

TRA

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40 – CAP 36061 (C.F./P.IVA n. 00913430245), rappresentata dalla dott.ssa Elisabetta Zambonin nata a Vicenza il 07.07.1961, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, a ciò autorizzata giusta deliberazione del Direttore Generale n. 493 del 26.03.2021, nel prosieguo denominata "Stazione Appaltante"

E

La Ditta Intersistemi Italia S.p.A., con sede in via Dei Galla e Sidama n. 23 – 00199 Roma (partita IVA 01937781001 C.F. 08025010581) rappresentata da Sandro Rinaldini nato a Chiusi (SI) il 11.04.1949 in qualità di amministratore unico e Legale Rappresentante, che nel prosieguo dell'atto sarà denominata "Appaltatore"

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 1630 del 5.09.2025 è stato aggiudicato alla ditta Intersistemi Italia S.p.A. l'Appalto Specifico per l'acquisto dell'infrastruttura di backup ai fini della Cybersecurity, indetto dall'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) - ID 2681, istituito da Consip S.p.a., per l'importo di € 321.188,02 + IVA di cui € 300,00 + IVA per oneri per rischi interferenziali (DUVRI), finanziato con fondi PNRR (CUP di Bassano del Grappa H76G21002260006 e CUP di Santorso H96G21002410006) – CIG B5FCF9705C;

- l'Appaltatore Intersistemi Italia S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, tra cui in particolare la cauzione definitiva con polizza fideiussoria n. 2209800 rilasciata da Società Revo Insurance S.p.A. rilasciata dall'agenzia K & CO. di Grosseto in data 22.09.2025 dell'importo di € 22.483,16;
- le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali alla data del presente atto hanno dato esito positivo, tranne che per l'informativa antimafia in quanto la Prefettura competente non ha ancora provveduto ad evadere la richiesta; tuttavia, essendo decorso il termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 92 del D.Lsg. n. 153 del 13.10.2014, è possibile procedere alla stipula del contratto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto concluso, nel caso in cui le verifiche compiute sfocino nell'emissione di una informativa antimafia interdittiva.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati ed hanno, a ogni effetto, valore di patto.

In particolare:

- 1) Lettera invito generata dal portale AcquistinretePa (AS_SDA_NF_5171726 prot.22906 dell'11.03.2025);
- 2) Capitolato d'Oneri (prot. n. 22908 dell'11.03.2025), Capitolato tecnico (prot. n. 22910 dell'11.03.2025) e rispettivi allegati;
- 3) note relative ai chiarimenti prot. n. 27349 del 24.03.2025;
- 4) offerta economica con numero di partecipazione AcquistinretePa 2196682 del 28.03.2025 ore 17:25:51.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'acquisto dell'infrastruttura di backup ai fini della Cybersecurity – AULSS7_2025_00076 - CIG B5FCF9705C, ivi compreso il servizio di installazione e del servizio di

assistenza e garanzia on site secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del Capitolato Tecnico prot. 22910 dell'11.03.2025, per l'importo complessivo di € 321.188,02 + IVA di cui € 300,00 + IVA per oneri per rischi interferenziali (DUVRI), finanziato con fondi PNRR (CUP di Bassano del Grappa H76G21002260006 e CUP di Santorso H96G21002410006), alle condizioni di cui alla documentazione dell'Appalto Specifico e dell'offerta presentata con numero di partecipazione AcquistinretePA 2196682 del 28.03.2025 ore 17:25:51.

ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

La durata dell'appalto di 36 mesi, decorrenti dalla data di collaudo.

La fornitura dell'infrastruttura informatica è effettuata in 60 giorni solari, decorrenti dalla data ordine NSO, come previsto dall'art. 4.1 del Capitolato D'Oneri prot. 22908 dell'11.03.2025.

ART. 4) ONERI DELLA DITTA

Si richiamano gli oneri a carico dell'Aggiudicatario indicati negli artt. 1 (Oggetto), 2 (Soluzione richiesta), 3 (Caratteristiche tecniche), 4 (servizi di installazione, assistenza e garanzia on site) del Capitolato tecnico e nelle note relative ai chiarimenti.

ART. 5) CORRISPETTIVO

Si richiama l'art. 6 del Capitolato tecnico (Clausole contrattuali).

Per la prestazione dei servizi l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi indicati nell'offerta economica presentata in gara.

Oltre a quanto previsto nell'offerta economica, all'Appaltatore non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di altra natura che dovesse sostenere durante il periodo contrattuale, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e/o modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

ART. 6) MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Si richiamano le disposizioni contenute all'art. 6 del Capitolato Tecnico (Condizioni contrattuali) ed all'art. 28 del Capitolato d'oneri (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai dati che saranno gestiti dalla ditta Aggiudicataria la Stazione Appaltante, in qualità di titolare del trattamento designa la stessa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, il quale accetta tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 Allegato 1 al presente contratto.

ART. 8) PATTO DI INTEGRITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di integrità allegato al presente contratto (Allegato 2) nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 9) RISOLUZIONE DEL CONTATTO E RECESSO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 che qui si intende integralmente richiamato.

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies della L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con PEC o lettera raccomandata A.R.

ART. 10) PENALI

In caso di interruzione, irregolarità, mancato rispetto dei termini indicati in offerta, si rimanda alla disciplina prevista dall'art. 126 del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023.

ART. 11) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

E' altresì fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda Sanitaria e vantati nei confronti di quest'ultima.

Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità al quale è ammesso il subappalto, previa indicazione da parte della ditta all'atto dell'offerta, delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, e fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte di servizio che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, e per l'adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I subappaltatori trasmettono all'Azienda, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

ART. 12) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Si richiamano le disposizioni contenute all'art. 26.2 del Capitolato d'onori.

ART. 13) RESPONSABILI DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dott. Federico Thiella, collaboratore tecnico professionale della UOC Sistemi Informativi.

L'Appaltatore designa quali Responsabili dell'esecuzione contrattuale e referenti per i rapporti organizzativi e operativi con la Stazione appaltante:

Ing. Andrea Alberti - Cell. +39 366 561 2805 – mail a.alberti@intersistemi.it

ART. 14) SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore è obbligato:

- ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria;
- fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- a garantire, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui eventualmente si avvalga, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ad applicare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'Azienda ULSS potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche e controlli sull'osservanza degli obblighi di cui sopra.

Per quanto ivi non previsto, valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

Il Servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Per quanto concerne i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui l'Appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione allo svolgimento della propria attività, promuovendo altresì la cooperazione ed il coordinamento, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la Stazione appaltante ha eseguito una valutazione, attraverso la redazione del DUVRI, sia in termini di rischi che in termini di costi, sottoscritto dalle Parti allegato quale parte

integrante (Allegato 3).

L'importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi interferenziali (DUVRI), in relazione alla durata del contratto (1.09.2025/31.08.2028) risulta essere pari a € 300 + IVA.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato dal committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto con la collaborazione dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 15) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Si richiama l'art. 29 (Codice di comportamento) del Capitolato d'Oneri. In particolare l'Appaltatore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori per quanto applicabile il Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 2107 del 11.12.2023 reperibile al seguente link <https://www.aulss7.veneto.it/mys/apridoc/iddoc/9171> pena la risoluzione del contratto.

ART. 16) SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Il presente contratto sarà soggetto a “registrazione in caso d'uso” – art. 5 – comma 2° - D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..

Le spese di registrazione e i valori bollati, oltre a qualsiasi spesa contrattuale inerente e conseguente, sono a carico dell'Appaltatore.

È invece a carico della Stazione appaltante l'onere per l'IVA nella misura dovuta.

ART. 17) DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà

sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli ulteriori danni subiti.

ART. 18) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente contratto e nella documentazione richiamata, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida e a norma di legge.

Per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana

Direttore UOC Provveditorato Economato e gestione della logistica
dott.ssa Elisabetta Zambonin

Per la ditta Intersistemi Italia Spa

Il Legale Rappresentante

Ing. Sandro Rinaldini

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di approvare le clausole di cui agli artt. 2 (Oggetto del contratto), 3 (Durata del contratto), 4 (Oneri della ditta), 5 (Corrispettivo), 6 (Modalità di fatturazione e pagamento), 7 (Trattamento dei dati personali), 8 (Patto di integrità), 9 (Risoluzione del contratto e recesso), 10 (Penali), 11 (Cessione del contratto e subappalto), 12 (Assicurazione e responsabilità dell'appaltatore), 14 (Sicurezza sul lavoro), 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 16 (Spese contrattuali e oneri fiscali) art. 17 (Foro competente).

Per la ditta Intersistemi Italia Spa,

Il Legale Rappresentante

Ing. Sandro Rinaldini

Allegati: n. 3